

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2023/319 DELLA COMMISSIONE**del 9 febbraio 2023****che accetta una domanda, presentata dalla Repubblica italiana a norma della direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio, di non applicazione del punto 7.4.2.3, paragrafo 3, lettera b), dell'allegato del regolamento (UE) 2016/919 della Commissione per quindici veicoli V250 Italia/ETR700**

[notificata con il numero C(2023) 875]

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario dell'Unione europea ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Il 29 giugno 2022 l'Italia ha presentato alla Commissione una domanda di non applicazione temporanea del punto 7.4.2.3, paragrafo 3, lettera b), dell'allegato del regolamento (UE) 2016/919 della Commissione ⁽²⁾, che prevede l'installazione del sistema europeo di controllo dei treni (ETCS) Baseline 3 dopo il 1° luglio 2023 per i tipi di veicoli autorizzati prima del 1° gennaio 2019. Tale domanda è stata presentata sulla base dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), della direttiva (UE) 2016/797, che prevede la possibilità di non applicazione a causa del rischio di compromettere la redditività economica del progetto. La domanda di non applicazione temporanea riguarda quindici nuovi veicoli V250 Italia/ETR700 recanti i numeri di identificazione 4810, 4804, 4814, 4815, 4881, 4812, 4813, 4811, 4806, 4883, 4816, 4809, 4802, 4801 e 4807, forniti da AnsaldoBreda S.p.A. Tali quindici veicoli appartengono a un parco di diciassette veicoli V250 Italia/ETR700 di proprietà di Trenitalia.
- (2) Il punto 7.4.2.3 dell'allegato del regolamento (UE) 2016/919 istituisce una fase di transizione per agevolare il passaggio da ETCS Baseline 2 a ETCS Baseline 3. Tale punto consente l'installazione di ETCS Baseline 2 fino al 31 dicembre 2020 per quanto riguarda i veicoli inclusi in progetti o contratti avviati prima della data di applicazione della specifica tecnica di interoperabilità di cui al regolamento (UE) 2016/919. Se si utilizza l'opzione di rinviare la Baseline 3, il progetto deve garantire la conformità al gruppo di specifiche #2 o #3 di cui alla tabella A2 dell'allegato A del regolamento (UE) 2016/919 entro e non oltre il 1° luglio 2023.
- (3) I quindici veicoli V250 oggetto della domanda sono stati ordinati il 4 agosto 2017 (contratto n. 3807) da Trenitalia e fanno parte di un parco di diciassette veicoli V250 da consegnare tra maggio 2019 e la fine del 2020, ossia entro il termine ultimo di cui al punto 7.4.2.3, paragrafo 3, lettera a), dell'allegato del regolamento (UE) 2016/919. Tali quindici veicoli sono stati equipaggiati con ETCS Baseline 2 e sono stati autorizzati in conformità di un'autorizzazione del tipo prima del 31 dicembre 2020.
- (4) La migrazione del parco da Baseline 2 a Baseline 3 era inizialmente prevista per la metà del 2023, in linea con la manutenzione e l'esercizio periodici dei veicoli del parco. La pandemia di COVID-19 ha tuttavia avuto ripercussioni negative sul processo di manutenzione programmata dei veicoli in questione. È stato di conseguenza necessario riprogrammare la pianificazione del processo di manutenzione di tali veicoli oltre il 1° luglio 2023.

⁽¹⁾ GU L 138 del 26.5.2016, pag. 44.

⁽²⁾ Regolamento (UE) 2016/919 della Commissione, del 27 maggio 2016, relativo alla specifica tecnica di interoperabilità per i sottosistemi "controllo-comando e segnalamento" del sistema ferroviario nell'Unione europea (GU L 158 del 15.6.2016, pag. 1).

